

3

## ALLEGATO MODULO DOMANDA

Spettabile Comune di Cherasco  
Via Vittorio Emanuele 79  
12062 - CHERASCO

### MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR E DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMPLESSO RICREATIVO - SPORTIVO COMUNALE DI FRAZIONE RORETO VIA RIMEMBRANZE. PERIODO DALL'1/09/2023 AL 31/08/2028.**

Il sottoscritto DOLLA CRISTINA nato il 25/12/67  
a MONDOVI provincia di CUNEO e residente in  
BRA VIALE MADONNA DEI FIORI n. 28

in qualità di

(carica) PRESIDENTE  
dell' Associazione/~~Circolo~~ AMICI PER RORETO APS con sede legale in  
BRA VIALE MADONNA DEI FIORI n. 28

Città BRA prov. CH

Tel. 347 26 57 754

E- mail: cinzia.cogn@gmail.com

Codice fiscale/~~PIVA~~ : 90062690046

**MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO**

**A tal fine**

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'** ai sensi degli art. 21,38,46,47 del DPR 28/2/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per false e mendaci dichiarazioni dagli art. 483,495 e 496 del Codice Penale, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare future, sotto la propria personale responsabilità:

1. di accettare in toto le condizioni stabilite dall'Avviso di Manifestazione di Interesse;

2. di essere in possesso dei requisiti morali e dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di tutta la normativa vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, al momento di presentazione dell'istanza; a tal fine allega idonea documentazione atta a provare il possesso dei requisiti professionali, consistente in:

ATESTATO DI IDONEITÀ PER SOMMINISTRAZIONE  
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE SVOLTO PRESSO  
L'IS.CO.B. DI BRA IL 23/12/1993

3. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

4. di aver preso visione degli spazi in cui dovrà svolgersi l'attività e di accettare lo stato di fatto dei luoghi;

5. di autorizzare il Comune di Cherasco al trattamento dei propri dati personali ai sensi di legge;

6. di essere consapevole del fatto che è vietata la subconcessione della presente concessione;

**7. di essere consapevole che la gestione del bar dovrà essere svolta in stretta collaborazione con le Locali Associazioni – Bocciodromo e Centro Anziani – che è condizione fondamentale dell'affidamento della concessione di che trattasi e la cui inottemperanza sarà motivo di risoluzione di diritto del futuro affidamento;**

**8. di essere consapevole che è vietata la sub-concessione;**

9. che le comunicazioni potranno essere eseguite al seguente indirizzo email

cinzia.gagno@gmail.com

o PEC

ALLEGA:

Copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore della richiesta di partecipazione;

Copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

N.B. Le istanze devono essere presentate, pena inammissibilità, dal legale rappresentante dell'Associazione.

Data

1/6/2023

FIRMA e TIMBRO





DT 2015

REPUBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

**Codice Fiscale** **DLLCST67T56F351Y** **Sesso** **F**

**Cognome** **DOLLA**  
**Nome** **CRISTINA**

**Data di scadenza** **11/11/2021**

**Luogo di nascita** **MONDOVI'**  
**Provincia** **CN**  
**Data di nascita** **16/12/1967**

Dati sanitari regionali  
**REGIONE PIEMONTE**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA





3 Cognome  
**DOLLA**

4 Nome **CRISTINA** **16/12/1967**

5 Numero di identificazione Nazionale **DLLCST67T56F351Y** **SSN-MIN SALUTE - 500001**

6 Numero di distribuzione della tessera **80380000100107773407** **11/11/2021**

## STATUTO

### Associazione di Promozione Sociale (APS)

#### **ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"**AMICI PER RORETO Associazione di Promozione Sociale**", in sigla denominata " **AMICI PER RORETO APS** ", con sede legale nel Comune di Bra, Viale Madonna dei Fiori n. 28 e con durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

#### **ART. 2 (Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, opera inoltre mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione persegue le seguenti specifiche finalità: promuovere eventi, manifestazioni, servizi vari - anche alle persone - ed iniziative atte a favorire la crescita culturale, la socializzazione tra le persone, l'informazione, l'integrazione sociale, la promozione di attività ed eventi e la conoscenza e la salvaguardia del territorio.

Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:



- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende svolgere:

- Gestione gruppi su piattaforme social ed eventi correlati o partecipazione come gruppo ad altri eventi (attività di pubblicità sul gruppo).
- Organizzazione di una collettiva di scrittori emergenti per la promozione dei rispettivi libri, lo scambio di informazioni per portare a conoscenza del pubblico delle rispettive opere letterarie.
- Creazione circuito di scambio libri (Bookcrossing) nella città o, eventualmente, anche in altre città vicine tramite attività e locali che ospitano i libri e ne favoriscono lo scambio gratuito tra i clienti dei locali di tutto il circuito.
- Organizzazione di una Caccia al Tesoro ecologica (in bicicletta) per favorire la conoscenza del territorio, anche dal punto di vista del patrimonio culturale e gastronomico.
- Diffondere tramite vari media (social, radio, internet) per portare a conoscenza di tutti, notizie positive ed eventi sul territorio.
- Eventi musicali e/o enogastronomici
- La cura e la valorizzazione di orti e giardini pubblici e/o privati al fine di preservarne la qualità e la fruibilità da parte della collettività e per contribuire a far maturare la coscienza della tutela del "verde".
- Documentare la memoria storica, culturale e sociale della città di Cherasco.
- L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
- Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro



i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;
- L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

### **ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.





La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6 (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se previsto).

#### **ART. 7 (Assemblea)**

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell' associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;



5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

#### **ART. 8 (Assemblea Ordinaria dei Soci)**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
  - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;



- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

#### **ART. 9 (Assemblea Straordinaria dei Soci)**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 7;
2. Per deliberare lo scioglimento dell' associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione

#### **ART. 10 (Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri con un numero minimo di 7 sino a un massimo di 9 consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell' associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione;



6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
  - delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, dello Statuto
  - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
  - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi del presente Statuto;
  - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre quarti dei componenti;
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.



12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

#### **ART.11 (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 12 (Presidente Onorario)**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell' associazione;
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell' associazione.

#### **ART. 13 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 , qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile



e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 14 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 15 (Patrimonio e risorse economiche)**

1. Il patrimonio dell'associazione, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
  - quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
  - finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'associazione;
  - erogazioni liberali di associati e di terzi;
  - entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
  - eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
  - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
  - attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
2. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro *120 giorni dalla chiusura dell'esercizio*). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;



5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 16 (Comitati Tecnici)**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'associazione intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### **ART. 17 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 18 (Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### **ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e



salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bra, 26 MAG. 2023

Signor COGNO Cinzia

Signor CARLOTTA Benedetto


Signora BONGIOVANNI Silvana

Signora COGNO Giuseppina

Signora DOLLA Cristina

Signor GRASSI Roberto

Signor COGNO Sergio

  
\_\_\_\_\_  
Carlotto Benedetto  
\_\_\_\_\_  
Silvana Bongiovanni  
\_\_\_\_\_  
Cognò Giuseppina  
\_\_\_\_\_  
Dolla Cristina  
\_\_\_\_\_  
Grassi Roberto  
\_\_\_\_\_  
Cogno Sergio  
\_\_\_\_\_





## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Denominazione " AMICI PER RORETO Associazione di Promozione Sociale" ( in sigla "Amici per Roreto APS")

In data 26 maggio 2023 in Bra, presso la sede della costituenda associazione si sono riuniti i Signori :

- **COGNO Cinzia**, nata a Bra, 25/10/1977 ed ivi residente in Strada Fontana Operti n. 6 – codice fiscale: CGNCNZ77R65B111B;
- **CARLOTTA Benedetto**, nato a Bra, il 20/04/1977 ed ivi residente in Strada Fontana Operti n. 3 - codice fiscale: CRLBDT77D20B111L;
- **BONGIOVANNI Silvana**, nata a Bra, il 16/11/1955 ed ivi residente in Strada Montepulciano di Mezzogiorno n. 3 – codice fiscale: BNGSVN55S56B111R;
- **COGNO Giuseppina**, nata a Bra, il 27/03/1982 ed ivi residente in Strada Fontana Operti n. 3 – codice fiscale: CGNGPP82C67B111C;
- **DOLLA Cristina**, nata a Mondovì, il 16/12/1967 e residente in Bra, Viale Madonna dei Fiori n. 28 – codice fiscale: DLLCST67T56F351Y;
- **GRASSI Roberto**, nato a Bra, il 30/09/1967 ed ivi residente in Viale Madonna dei Fiori n. 28 – codice fiscale: GRSRRT67P30B111P;
- **COGNO Sergio**, nato ad Alba, il 01/04/1950 e residente in Bra, Strada Montepulciano di Mezzogiorno n. 3 – codice fiscale:CGNSRG50D01A124Q;

per costituire un'associazione senza scopo di lucro, con qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D.lgs.n.117/2017 .

I presenti chiamano a fungere da Presidente la Signora DOLLA Cristina e da segretario il Signor GRASSI Roberto che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L' Associazione viene costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche con la seguente denominazione:

"**AMICI PER RORETO APS**", da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Bra, Viale Madonna dei Fiori n. 28, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle



more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, opera inoltre mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione persegue le seguenti specifiche finalità: promuovere eventi, manifestazioni, servizi vari - anche alle persone - ed iniziative atte a favorire la crescita culturale, la socializzazione tra le persone, l'informazione, l'integrazione sociale, la promozione di attività ed eventi e la conoscenza e la salvaguardia del territorio.

Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende svolgere:



- Gestione gruppi su piattaforme social ed eventi correlati o partecipazione come gruppo ad altri eventi (attività di pubblicità sul gruppo).
- Organizzazione di una collettiva di scrittori emergenti per la promozione dei rispettivi libri, lo scambio di informazioni per portare a conoscenza del pubblico delle rispettive opere letterarie.
- Creazione circuito di scambio libri (Bookcrossing) nella città o, eventualmente, anche in altre città vicine tramite attività e locali che ospitano i libri e ne favoriscono lo scambio gratuito tra i clienti dei locali di tutto il circuito.
- Organizzazione di una Caccia al Tesoro ecologica (in bicicletta) per favorire la conoscenza del territorio, anche dal punto di vista del patrimonio culturale e gastronomico.
- Diffondere tramite vari media (social, radio, internet) per portare a conoscenza di tutti, notizie positive ed eventi sul territorio.
- Eventi musicali e/o enogastronomici
- La cura e la valorizzazione di orti e giardini pubblici e/o privati al fine di preservarne la qualità e la fruibilità da parte della collettività e per contribuire a far maturare la coscienza della tutela del "verde".
- Documentare la memoria storica, culturale e sociale della città di Cherasco,
- L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
- Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.  
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L'associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;



- L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

Si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

Presidente Signora	DOLLA Cristina
Vice - Presidente Signora	COGNO Giuseppina
Segretario Cassiere Signor	GRASSI Roberto
Consigliera Signora	BONGIOVANNI Silvana
Consigliere Signor	COGNO Sergio
Consigliere Signor	CARLOTTA Benedetto
Consigliera Signora	COGNO Cinzia

Al presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte ai terzi.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il presente atto consta di 4 pagine ,viene letto , approvato e sottoscritto.


Bra, 26 MAG 2022

I soci fondatori

Signor COGNO Cinzia  
Signor CARLOTTA Benedetto  
Signora BONGIOVANNI Silvana  
Signora COGNO Giuseppina  
Signora DOLLA Cristina  
Signor GRASSI Roberto  
Signor COGNO Sergio

Cinzia Cogno  
Carlotto Benedetto  
Silvana Bongiovanni  
Cogno Giuseppina  
Dolla Cristina  
Grassi Roberto  
Cogno Sergio





Certificato N.

339

Anno 1999

## ATTESTATO DI IDONEITÀ

Rilasciato a: **DOLLA CRISTINA** nato/a a: **MONDOVI'** Prov.: **CUNEO** il **16/12/67**, a seguito superamento delle prove finali del Corso N. 62/99, svolto presso l'**IS.CO.B.** (Istituto Commercio Braidese) con sede in Bra, Via Marconi n° 89, per

### **Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**

autorizzato e riconosciuto dalla Provincia di Cuneo con Determinazione della Giunta Provinciale n. 56 del 04/05/99.

Il presente Attestato è valido per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge 25-8-1991 n. 287.

Cuneo, li 23 dicembre 1999

Il Direttore dei corsi

Il Presidente della C.C.I.A.A.

Il Presidente della Provincia

*[Handwritten signatures on three lines]*

*18/01/2000  
Dolla Cristina*

Comune di Cherasco N. prot. 0009284 del 01/06/2023 Tit. 08 Cl. 06 Sc.



3 472 31/05/2023

0,00 **TSE23L000472000KB**  
411,20 *codice identificativo*  
*per eventuali adempimenti successivi*

0,00

411,20

EURO 411,20

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TSE

